

Esami I grado 2019/20, requisiti: no invalsi e no limite assenze. Voto ammissione in base a percorso formativo

 orizzontescuola.it/esami-i-grado-2019-20-requisiti-no-invalsi-e-no-limite-assenze-voto-ammissione-in-base-a-percorso-formativo/

April 9,
2020

Esami di stato secondaria primo grado, tutti ammessi. Deroghe ai requisiti ordinari prevista dal decreto legge sulla conclusione del 2019/20 e sull'avvio del 2020/21.

Decreto

In gazzetta ufficiale il [decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020](#), recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Nella decreto si prevede che, per il solo a.s. 2019/20, il Ministro dell'Istruzione con o una o più ordinanze può adottare specifiche misure relative alla valutazione finale degli alunni e agli esami di Stato nei casi e nei limiti indicati nel decreto medesimo.

[Coronavirus: il 18 maggio scuole non riapriranno, scatta piano B. A settembre regioni con più contagi potrebbero riaprire prima](#)

Vediamo cos'è previsto in merito all'ammissione agli esami di stato di primo grado, ricordando dapprima quali sono i requisiti ordinari previsti dal D.lgs. 62/2017.

Requisiti ordinari

L'ammissione all'esame di Stato di primo grado, leggiamo nel decreto legislativo 62/2017, è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- **aver frequentato** almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- **non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista** dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del **DPR n. 249/1998** (ove è si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
- **aver partecipato** alle **prove** nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'**Invalsi**.

Requisiti 2019/20

L'articolo 1, comma 6, del decreto suddetto, riguardo all'ammissione degli studenti all'esame di Stato di primo grado, dispone che per il solo anno scolastico si prescinde

dai requisiti previsti gli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, e 10, comma 6, del D.lgs. 62/2017.

Alla luce di quanto detto sopra, per l'ammissione agli esami:

- non è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato;
- non si tiene conto dei livelli di apprendimento raggiunti, ossia si è ammessi anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
- non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi;
- non si tiene inoltre conto della disposizione (prevista sempre dall'articolo 6 del D.lgs 62/217) di non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
- non si tiene conto della possibilità del consiglio di classe di non ammettere l'alunno in casi parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

In definitiva, tutti gli studenti sono ammessi a svolgere l'esame.

Voto di ammissione

Quanto al voto di ammissione (in decimi) agli esami, si dovrà tener conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Ciò si evince da quanto previsto sempre dal succitato articolo 1/6 del decreto, ove leggiamo:

Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale ... del citato decreto legislativo, ... si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.